

Gruppo 7

Liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona, diversi dalle ipotesi già contemplate dalla tabella milanese

Obiettivo

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha ritenuto di verificare la possibilità di elaborare dei criteri/parametri liquidatori uniformi anche per altri danni non patrimoniali, derivanti da lesioni di diritti inviolabili della persona, diversi da quelli già oggetto delle tabelle milanesi, incaricando un gruppo di volontari (magistrati, avvocati, mediatori, giudici di pace, tirocinanti).

Il Gruppo ha tenuto cinque riunioni ed è cresciuto numericamente nel tempo, coinvolgendo progressivamente le persone che si occupano specificamente delle varie materie esaminate, contando alla fine 27 componenti, che hanno attivamente partecipato alle riunioni, oltre a coloro che, senza partecipare alle riunioni, hanno inviato provvedimenti.

Oggetto dell'indagine

Il Gruppo ha innanzi tutto individuato, tra i tanti, i danni non patrimoniali su cui svolgere in concreto la verifica. Sono state selezionate le seguenti macro-aree di danno non patrimoniale:

- 1) danno da lesione del diritto all'autodeterminazione
- 2) danno da lesione del diritto alla riservatezza;
- 3) danni cd endofamiliari e danno da lesione del diritto alle cure parentali;
- 4) danno da abuso del processo;
- 5) danno da diffamazione con lesione della dignità della persona.

Metodo dell'indagine

Il Gruppo ha deciso di adottare -per ogni tipologia di danno- il metodo di lavoro tipico dell'Osservatorio, basato sull'analisi della giurisprudenza: in concreto, i componenti del gruppo hanno ricercato e condiviso prima di ogni riunione i precedenti di giurisprudenza recanti la liquidazione dei vari danni di volta in volta in esame; poi, in occasione dell'incontro, si è verificata in primo luogo l'adeguatezza del campione raccolto; in caso positivo, si è cercato di identificare quali sono stati i parametri e gli indici in concreto più di frequente adoperati dai giudici nella liquidazione e quali importi sono stati in concreto liquidati per danni omogenei e, di conseguenza, quali sono stati gli indici e le forbici monetarie desumibili ai fini della liquidazione.

In altre parole, le proposte liquidatorie di seguito esposte consistono, sostanzialmente, nella "fotografia" di quanto riscontrato negli arresti esaminati.

Risultati del lavoro svolto

Giova ribadire che l'indagine ha riguardato esclusivamente il profilo del *quantum* della liquidazione e non anche la diversa questione di quali siano i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di volta in volta in esame: è evidente che tale valutazione va fatta caso per caso da parte del giudice investito della causa, con applicazione, tra gli altri, dei criteri posti dalla Corte di legittimità circa l'esclusione del risarcimento dei danni bagatellari.

- 1) **danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (o mancato consenso informato)**

Giurisprudenza raccolta: è stata esaminata la prassi seguita per la liquidazione di questo tipo di danno della Sezione 1^a civile del Tribunale di Milano, che si occupa di tale materia, confrontata con

i parametri liquidatori descritti nelle note dell'Osservatorio di giurisprudenza di Verona, e con quanto riportato dai Colleghi della Corte d'appello distrettuale, anche alla luce di Cass. 2847/2010.
Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: dall'analisi del campione si è rilevata una convergenza sui seguenti parametri, adoperati dai giudici ai fini della liquidazione:

- l'invasività del trattamento terapeutico -non preceduto da consenso informato- eseguito;
- l'entità delle complicanze prevedibili verificatesi;
- la sussistenza di valide alternative terapeutiche.

Quanto ai valori monetari, le liquidazioni in concreto registrate oscillano tra € 5.000,00 ed € 10.000,00.

Proposta del Gruppo: ove sia accertata la sussistenza del diritto al risarcimento di tale danno, gli importi in concreto liquidati dalla giurisprudenza territoriale oscillano tra € 5.000,00 ed € 10.000,00, evidenziando che tale forbice può essere opportunamente calibrata al caso concreto. Nella specie, in casi di sostanziale tenuità dell'inadempimento, il parametro minimo di cui sopra potrebbe essere dimezzato; del pari, è possibile raddoppiare il parametro massimo di cui sopra nei casi di eccezionale gravità del danno da lesione al diritto di autodeterminazione, per componenti peculiari sofferenziali e di compromissione della vita di relazione. In presenza di queste situazioni specializzanti, la forbice liquidatoria potrebbe dunque in concreto assestarsi da € 2.500,00 ad € 20.000,00.

2) danno da lesione del diritto alla riservatezza

Giurisprudenza raccolta: una ventina di sentenze (Tribunale di Milano, Roma, Corte d'appello di Milano, Cassazione)

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: quando il danno da lesione della *privacy* è stato ritenuto sussistente, la liquidazione è stata compresa tra € 3.000,00 ed € 5.000,00.

Proposte del Gruppo: ove sia provata la sussistenza di un danno risarcibile, la liquidazione in concreto registrata nella giurisprudenza locale è compresa tra € 3.000,00 ed € 5.000,00.

3) danni cd endo-familiari e danno da genitore assente

Giurisprudenza raccolta: per danni endo-familiari, alcune sentenze penali del Tribunale di Milano; per danno da genitore assente tre sentenze civili, nella specie Tribunale di Milano (est. Buffone), Tribunale di Roma (est. Velletti), Corte di Cassazione 16657/2014, che conferma Corte d'appello di Brescia.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: per danni endo-familiari: equità pura; per danno da genitore assente: i due Tribunali hanno ambedue adoperato come criterio di riferimento le tabelle milanesi in punto di danno da perdita della relazione con il genitore, liquidando € 40.000,00 ed 80.000,00, rispettivamente; Cass. 16657/2014 ha ritenuto corretto tale riferimento liquidatorio, adoperato da Corte d'appello di Brescia.

Proposte del Gruppo: per danni endo-familiari, il Gruppo ha reputato la giurisprudenza raccolta insufficiente per l'elaborazione di criteri liquidatori.

Per il danno da lesione del diritto alle cure parentali: il Gruppo ha reputato che la giurisprudenza raccolta consenta, considerata la specificità del tipo di danno e l'omogeneità delle motivazioni, pure avallate dalla Corte di legittimità, di proporre, come Osservatorio, che per la liquidazione di tale danno il Giudice possa riferirsi -come semplice parametro indicativo da adattarsi al caso concreto- alla forbice delle tabelle milanesi per il danno da perdita del genitore, dovendosi sottolineare che - proprio perché non si tratta di una perdita definitiva, come è invece il danno da morte del congiunto- la liquidazione non potrà in ogni caso andare oltre ½ dell'importo massimo della forbice.

4) danno da abuso del processo ex art. 96 cpc

Giurisprudenza raccolta: 38 sentenze, di cui 35 di Tribunale (Milano in prevalenza, ma anche Roma e Terni) e tre della Corte di Cassazione.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: nella maggioranza dei casi il parametro di riferimento adoperato dai giudici è costituito dalle spese di lite (il compenso defensionale ex d.m. 55/2014), nella specie l'importo ex art. 96 cpc è liquidato in un multiplo o in frazione delle spese di lite (da 4 volte ad ½ delle spese, ipotesi più ricorrente: 1 volta le spese di lite); questo parametro è stato espressamente avallato da Cass. 21572/12 e direttamente adoperato da Cass. 2584/16 e 3376/16; in casi minoritari, il giudice di merito ha liquidato il danno in una frazione dell'importo controverso o con riferimento all'indennizzo annuo ex l. Pinto.

Proposte del Gruppo: il campione appare rappresentativo, quanto meno della giurisprudenza del territorio e, considerato il dato emergente dal campione, avallato della Corte di cassazione, si formula la seguente proposta liquidatoria: liquidare il danno da abuso del processo adoperando il parametro delle spese di lite (per la precisione il compenso defensionale ex d.m. 55/2014), con liquidazione pari ad una volta il compenso, riducibile ad ½ ed aumentabile sino a due volte il compenso defensionale, sulla scorta di indici quali il valore della causa, l'intensità dell'elemento soggettivo dell'abuso, il numero delle parti, la durata del processo e l'impegno difensivo della parte danneggiata dall'abuso.

5) danno da diffamazione a mezzo stampa e lesione del diritto all'onore/dignità/reputazione/immagine

Giurisprudenza raccolta: 41 sentenze esaminate (di cui 26 della Sezione 1^a Civile del Tribunale di Milano ultimo biennio, esaminate comparativamente, nonché sentenze della Sezione X Penale del Tribunale di Milano, Tribunale civile di Varese, Corte d'appello civile di Milano, Cassazione civile) e massimario ambrosiano civile dell'ultimo decennio, prassi desunte da 125 mediazioni trattate per un quotidiano.

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta:

- *notorietà* del diffamante;
- *carica pubblica o ruolo istituzionale* ricoperto dal diffamato;
- *natura della condotta* diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta);
- *reiterazione* della condotta, campagne stampa;
- *collocazione* dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmisione televisiva o radiofonica;
- *intensità dell'elemento psicologico* in capo all'autore della diffamazione (se vi sia *animus diffamandi*, se il dolo sia eventuale);
- *mezzo* con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche su edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca "territorio" di vita e relazione del danneggiato); risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente);

- *natura ed entità delle conseguenze* sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno;
- *rettifica successiva* e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.
- *pubblicazione* della sentenza;

Importi in concreto liquidati: per diffamazioni di gravità media (con unico episodio): circa € 20.000,00, con oscillazioni da € 8.000,00 ad € 50.000,00.

La riparazione pecuniaria *ex art. 12 Legge Stampa* viene calcolata in una percentuale da 1/8 ad 1/3 del danno liquidato.

Proposte del Gruppo: sulla scorta del prezioso lavoro svolto dalla 1^a Sezione Civile del Tribunale, che ha predisposto una griglia per esaminare comparativamente 26 sentenze emesse nell'ultimo biennio da tutti i giudici della Sezione, e delle altre sentenze raccolte, inclusi i gravami avanti alla Corte distrettuale, è possibile estrarre dal coacervo degli arresti una serie di dati omogenei da presentare all'Osservatorio milanese.

In particolare, è emerso che le liquidazioni della giurisprudenza di merito locale considera i sopra indicati indici liquidatori e che per diffamazioni di media entità e con unico episodio è stato in media liquidato un importo di circa € 20.000,00, riducibile sino ad un mezzo ed aumentabile sino al doppio, in ragione delle caratteristiche del caso concreto.

Obiettivi per il futuro

Come visto, il lavoro svolto dal Gruppo 7 -sopra descritto- ha consentito di abbozzare delle ipotesi liquidatorie uniformi, più o meno dettagliate, a seconda delle caratteristiche dei vari tipi di danno non patrimoniale e della varietà del campione giurisprudenziale raccolto.

Il Gruppo 7 ha riscontrato una volenterosa collaborazione da parte di tutti gli operatori del diritto che progressivamente sono stati coinvolti nella laboriosa opera di censimento, entusiasmo che dimostra la diffusa consapevolezza tra tutti gli operatori di quanto potrebbe essere di ausilio al nostro lavoro la prevedibilità della decisione in punto di *quantum*.

Proprio in ragione di tanto, il Gruppo 7 reputa che le proposte liquidatorie sopra esposte possano costituire una ipotesi di lavoro, da sottoporre ad una duplice verifica temporale e territoriale: per un verso, difatti, appare opportuno continuare a verificare almeno per un altro anno la giurisprudenza distrettuale, onde avere un campione davvero significativo a livello locale; per altro verso, inoltre, è necessario confrontare i dati raccolti con altre realtà territoriali, chiedendo quindi la collaborazione degli altri Osservatori locali per la raccolta di precedenti sulle macro-aree di danno esaminate, onde poter verificare i parametri ed i valori monetari, come liquidati in altri contesti territoriali, nell'ottica di una maggiore completezza del campione.

La proposta del Gruppo 7 è dunque di dare atto, come Osservatorio milanese, della ricerca sin qui svolta e di tutto quanto sinora riscontrato, con la consapevolezza che il lavoro è ancora in corso, sia continuando a censire a livello locale le sentenze nelle macro-aree selezionate, sia coinvolgendo anche gli altri Osservatori locali nel lavoro di ricerca e di elaborazione dei dati.

Milano, 23 maggio 2016

il Coordinatore del Gruppo 7
dott.ssa Ilaria Gentile